

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza notturna presso i seguenti edifici scolastici comunali:

1) Istituto comprensivo "G. Parente", Via S. di Giacomo

- Plesso Magia dei colori, via Verga
- Plesso Diaz, Via Corcioni
- Plesso Siani, via E. Fermi

2) II circolo didattico

- Plesso Ovidio, via Ovidio
- Plesso Linguiti, via M. De Chiara

3) III Circolo didattico

- Plesso Platani in via F. Saporito
- Plesso Stefanile in via Canduglia
- Plesso Repubblica e Wojtyla, via Madre Teresa Calcutta

4) Istituto Comprensivo "A. de Curtis ", Viale Kennedy

- Plesso Succursale, via d'Acquisto

5) Istituto Comprensivo "D.Cimarosa IV Circolo", Via P. Riversono

- Plesso "Ponte Mezzotta" in via Montessori
- Plesso "Rossa" in via G. Rossa
- Plesso "Giotto" in via Giotto

6) Scuola Media "G. Pascoli", Via Ovidio

Si precisa che - per tutti gli stabili di cui sopra - il servizio di vigilanza oggetto del presente capitolato, dovrà consistere **in 3 (tre) passaggi notturni (comprensivi anche delle soste necessarie alla rilevazione del passaggio) da effettuarsi nel periodo temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo, con apposizione sulle entrate principali degli immobili controllati, da parte dell'operatore - automunito - incaricato dalla ditta aggiudicataria, di tagliandi di controllo - cartacei ovvero di altro IDONEO MATERIALE - indicanti data e ora.**

Nell'ambito di tali passaggi di vigilanza dovrà essere accuratamente verificato anche:

- l'eventuale accensione di luci e fuoriuscite di acqua;
- l'eventuale apertura di porte e cancelli con verifiche in ordine alla presenza di persone all'interno di aree e/o edifici;
- presenza comunque di persone nelle aree comunali recintate.

ART. 2 - Durata dell'appalto – Prezzo del servizio

L'appalto avrà durata dal 1.11.2018 al 30.10.2019. L'importo contrattuale è definito sulla base delle risultanze di appalto (I.V.A. esclusa). E' fatto esplicito divieto di ogni forma di tacito rinnovo.

ART. 3 - Cessione del servizio e subappalto

L'aggiudicatario non potrà cedere o dare in subappalto, in tutto o in parte, il servizio di cui al presente capitolato.

In caso di fallimento, amministrazione controllata, il Comune ha facoltà di recesso da esercitarsi con pec o lettera raccomandata a.r.

ART. 4 - Personale in servizio

L'aggiudicatario si obbliga, a pena di esclusione, ad eseguire il servizio di vigilanza negli edifici menzionati all'articolo 1, mediante proprio personale automunito.

Detto personale dovrà essere contraddistinto da assoluta e comprovata affidabilità e serietà ed essere in possesso di idoneo e valido Decreto Prefettizio (o di altra Autorità ai sensi di legge) di nomina a guardia giurata autorizzata al porto d'armi.

Con riguardo alle guardie particolari, si applicano tutte le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n.773 del 18/06/1931 e del Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico – approvato con R.D. n. 635 del 06/05/1940, così come successivamente integrato e modificato (da ultimo dal D.P.R. n. 153 del 04/08/2008).

Ad ogni richiesta, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire al comune i nominativi degli addetti al servizio di vigilanza che effettueranno il servizio.

ART. 5 – Sicurezza sul lavoro

L'impresa affidataria del servizio si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dalla VIGENTE NORMATIVA (attualmente D.Lgs. n. 81/2008) in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Ciascun concorrente, fin dal momento della presentazione dell'offerta, dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza sul lavoro dell'impresa.

Quanto sopra in attuazione del disposto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del Testo Unico sulla Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n.81/2008).

ART. 6 – Interventi di vigilanza

Il servizio di sorveglianza comprende altresì le seguenti obbligazioni:

- un numero illimitato di interventi tempestivi, da effettuare entro 15 (quindici) minuti dall'attivazione dei sistemi di allarme collegati agli edifici scolastici comunali nei quali gli stessi sono attivati (**se muniti di collegamento con la centrale Operativa dell'appaltatore o altro sistema di ricezione**).

L'intervento comprende le seguenti operazioni:

- ispezione dei locali in cui risulta essersi attivato l'allarme e dei restanti locali dell'edificio;
- rilevazione della causa dell'attivazione del sistema di allarme;
- successivo ripristino della corretta funzionalità del sistema di antintrusione.

Gli interventi di cui sopra dovranno altresì essere garantiti, con la medesima tempistica, in caso di segnalazione di allarme spento.

Comunque sia svolto il servizio, in caso di rilevazione di una intrusione, la ditta aggiudicataria è obbligata ad avvisare immediatamente la competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà, infine, impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni normative di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931 n.773), al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico (R.D. 06.05.1940 n. 635, così come modificato dal D.P.R. n.153 del 04/08/2008), nonché tutte le restanti norme tuttora vigenti in tema di disciplina degli istituti di vigilanza privata.

ART. 7 - Rapporto di intervento relativo al servizio di vigilanza

La ditta aggiudicataria, per ogni singolo intervento in riferimento al precedente articolo ovvero in riferimento a situazioni indicate all'articolo 1/ultimo comma, ha l'obbligo di redigere un rapporto/segnalazione scritta - nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e sede di intervento, una sintetica e sommaria descrizione di eventuali anomalie rilevate, ovvero un'attestazione della regolarità della situazione riscontrata, il tipo di intervento eseguito per ripristinare il corretto stato della situazione, la segnalazione di eventuali guasti tecnici del sistema di antintrusione che non hanno consentito il ripristino della situazione di normalità.

Detto rapporto dovrà essere redatto in duplice copia e dovrà essere sottoscritto dall'addetto al servizio di vigilanza che ha effettuato personalmente le visite. Una delle due copie del rapporto dovrà essere inoltrata tempestivamente, a mezzo posta elettronica o fax, al Comune.

ART. 8 - Obbligazioni dell'Amministrazione e modalità pagamento

Il Comune si obbliga a versare il corrispettivo del servizio di vigilanza di cui al presente capitolato per l'importo che verrà determinato all'esito della procedura di aggiudicazione, mediante canoni trimestrali posticipati, da versare, dopo la verifica dell'esaurimento di tutti gli obblighi contrattuali, previa presentazione di idonea fattura elettronica da parte della ditta aggiudicataria.

Si evidenzia come lo scrivente Comune sia soggetto all'applicazione del nuovo trattamento fiscale "Iva da versare all'erario ex art.17 ter del DPR n.633/1972" (c.d. Split Payment); in relazione poi all'art.3 della legge n. 136/2010 (e s.m.i.) che impone la tracciabilità dei pagamenti a tutti gli appaltatori di commesse pubbliche, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Analogamente l'affidatario si dovrà impegnare a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Codesta ditta dovrà assumersi, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata legge n.136/2010, e si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell'accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA.

Non si procederà alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria.

ART. 9 - Danni

Sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o del Comune.

In relazione a quanto sopra l'operatore economico affidatario del servizio dovrà essere congruamente assicurato contro i danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose e dovrà espressamente dichiarare di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'impresa a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui l'impresa esoneri il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

La ditta sarà ritenuta responsabile di ogni danno o ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà, pertanto, a suo carico la refusione di danni e ammanchi.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'inizio del servizio, il comune si obbliga a fornire al personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato le chiavi relative ai vari edifici oggetto del contratto, mediante sottoscrizione di un apposito verbale di consegna. In caso di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi la ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per aver agevolato eventuali intrusioni negli edifici oggetto del presente capitolato che siano state realizzate grazie all'utilizzo delle chiavi smarrite.

ART. 10 - Spese contrattuali

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le eventuali spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto (stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta e ai diversi Uffici), e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Art.11 - Inadempienze - Penalità – Risoluzione del contratto

In ogni caso di inadempienza e inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato potrà essere applicata una penale - variabile da un minimo di €. 50,00= (cinquanta/00=) ad un massimo di €. 500,00= (cinquecento/00=) - il cui importo sarà determinato di volta in volta dal Comune in base alla gravità dell'inadempienza, delle relative conseguenze nonché del mancato rimedio all'inadempienza stessa e alla regolarizzare del servizio entro il termine stabilito dal Comune.

Prima dell'applicazione della suesposta penale il Comune dovrà, tramite notificazione con pec - lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o e-mail - inoltrare regolare contestazione dell'inadempienza all'appaltatrice che avrà quindi la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'importo della penale verrà detratto dall'importo delle fatture non ancora pagate.

Salva e impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni, il Comune avrà la facoltà di risolvere l'APPALTO nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ossia nei seguenti casi:

- qualora, per qualsiasi motivo, la aggiudicataria sospendesse l'esecuzione del servizio oggetto del presente, senza preventiva comunicazione ed assenso scritto del Comune
- in caso di gravi infrazioni contrattuali, debitamente accertate;
- qualora l'aggiudicataria, inadempiente agli obblighi contrattuali e formalmente sanzionata, non provvedesse all'adempimento e pregiudicasse - con il proprio comportamento - il normale esercizio del servizio;
- in caso di cessione contrattuale, senza preventivo consenso scritto del Comune;
- in caso di grave inadempimento nella qualità del servizio dedotto in contratto;
- in caso di pubblica necessità determinabile ad insindacabile giudizio del Comune.

È causa di risoluzione contrattuale:

- il venir meno in capo alla ditta dei requisiti necessari per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese - fatta salva la volontà, da parte del Comune e sulla base di provvedimento motivato, di far procedere l'esecuzione contrattuale sino alla sua naturale scadenza.

Se e qualora dovessero verificarsi carenze quanti/qualitative nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che più ritiene opportuno, a spese della ditta appaltatrice, i lavori

che ritiene necessari per il regolare andamento dei servizi, qualora la ditta appaltatrice, appositamente diffidata anche a mezzo telefax o e-mail, non ottemperi nei tempi indicati.

L'interruzione del servizio, debitamente comprovato, comporta comunque per l'impresa l'obbligo di risarcire tutte le spese incontrate dal Comune per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune ha facoltà - previa comunicazione scritta alla ditta - di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi e di sospendere i pagamenti.

Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune ha facoltà - previa comunicazione scritta alla ditta - di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi a spese della ditta appaltatrice e/o di sospendere i pagamenti, trattenendo/escutendo la cauzione - quale penale. È causa di risoluzione anche il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a gravi inadempienze della appaltatrice ed in particolare: a) mancata prestazione del servizio oltre i due giorni consecutivi; b) gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto; c) l'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali annue per prestazioni ritenute insoddisfacenti da un punto di vista quanti/qualitativo non eliminate/rimosse nonostante atti di "diffida" formale da parte del Comune; d) abbandono ingiustificato del servizio e dei servizi, debitamente contestati e non rimossi; e) ripetuta effettuazione dei servizi fuori dai tempi ed orari convenuti; f) accertata collusione tra il personale addetto al servizio di sorveglianza ed eventuali terzi soggetti che abbiano perpetrato furti, rapine, e qualsiasi tipo di sottrazione e/o danneggiamenti in danno al comune in occasione dell'esecuzione del servizio ovvero siano stati agevolati nella commissione del fatto a causa delle funzioni esercitate dal personale dell'aggiudicatario.

ART. 12 - Clausola risolutiva del contratto

- qualora risulti che vi sia stata collusione tra il personale addetto al servizio di sorveglianza ed eventuali terzi soggetti che abbiano perpetrato furti, rapine, e qualsiasi tipo di sottrazione e/o danneggiamenti in danno al comune in occasione dell'esecuzione del servizio ovvero siano stati agevolati nella commissione del fatto a causa delle funzioni esercitate dal personale dell'aggiudicatario;

- in caso di mancato adeguamento da parte dell'operatore economico ai corrispettivi risultanti da eventuali convenzioni "Consip" e dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivate durante il periodo di validità dell'appalto.

Nelle ipotesi di ingiustificato rifiuto da parte dell'aggiudicataria ad effettuare il servizio, il Comune sarà libero di fare eseguire le prestazioni ad altro operatore economico, addebitando alla società aggiudicataria i relativi costi aggiuntivi, attraverso la detrazione del costo sostenuto dalla rata mensile del corrispettivo del servizio di vigilanza, ovvero sospendendo il pagamento della stessa fino al versamento delle relative somme.

Art.13 - Prestazioni eccedenti e straordinarie

Il Comune ha la facoltà di richiedere alla ditta appaltatrice, oltre alle prestazioni previste dal presente capitolato, altre prestazioni di carattere straordinario ed estemporaneo. L'esecuzione delle suddette sarà effettuata previa richiesta autorizzazione/incarico formale da parte del Comune.

